



Area Competitività e Innovazione Sociale

Piazza Prampolini, 1 – 42121 Reggio Emilia tel. 0522 456836 fax 0522 434255

www.comune.re.it - P.IVA 00145920531

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 RELATIVA A: **AFFIDAMENTO SERVIZI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 92 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 n. 81, IN RELAZIONE ALLA ESECUZIONE E ULTIMAZIONE DELL'OPERA "EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS. PIETRO E PROSPERO ("CHIOSTRI DI S. PIETRO"). PROGETTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE NELL'AMBITO DEL POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 "CITTÀ ATTRATTIVE E PARTECIPATE" - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE"Q.**

CIG XX
CUP J82C16000090006

PARTE I NORME GENERALI

STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Reggio nell'Emilia – piazza Prampolini, 1, 42121 Reggio nell'Emilia tel. 0522/456111 – e-mail certificata: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it;

SERVIZIO COMPETENTE: Area Competitività e Innovazione Sociale (Dirigente: arch. Massimo Magnani)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: arch. Chiara Testoni

INQUADRAMENTO GENERALE. L'affidamento del servizio in oggetto avviene tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett b) del D.Lgs n. 50/2016. Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3 lettera b) del D.Lgs 50/2016 secondo le modalità espresse dall'art. 94 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e secondo i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, nonché secondo i sub criteri e sub-pesi o sub-punteggi, indicati ai sensi dell'art. 95, comma 8 del D.Lgs.50/2016, nel prosieguo del presente documento. Il presente affidamento di servizi è costituito da un unico lotto e non è stato suddiviso in lotti funzionali (ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs.50/2016), in quanto l'appalto in argomento possiede una sua autonoma funzionalità.

Il CIG attribuito alla gara è: XXXX

Il CPV è: XXXX.

Il presente disciplinare di gara **contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara e alla aggiudicazione dell'appalto di servizi.**

OGGETTO DEL SERVIZIO: **Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in relazione alla esecuzione e ultimazione dell'opera "ex convento benedettino dei SS. Pietro e Prospero ("Chiostri di S. Pietro"). Progetto di restauro e recupero funzionale nell'ambito del POR FESR 2014-2020 - asse 6 "Città Attrattive e Partecipate" - primo stralcio funzionale".** L'oggetto del servizio, meglio descritto nel capitolato tecnico - prestazionale allegato alla lettera d'invito, è comprensivo di ogni attività necessaria per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: intervento finanziato nell'ambito del programma POR FESR Asse 6 "Città Attrattive e Partecipate" inerente il recupero e la rifunzionalizzazione dell'ex monastero benedettino dei Santi Pietro e Prospero, denominato Chiostri di San Pietro.

Il Complesso in questione costituisce uno dei più pregevoli monumenti di Reggio Emilia, da tempo nella disponibilità del patrimonio comunale. Attualmente il complesso ospita eventi temporanei ad ampio richiamo di pubblico,

configurandosi come un palcoscenico di arte, cultura, innovazione, socialità di rilevanza internazionale.

L'intervento di recupero del complesso monumentale e degli edifici di servizio sarà articolato per stralci successivi, in funzione delle risorse a disposizione dell'Amministrazione.

Il primo stralcio prevede **il completamento del restauro del complesso monumentale al piano rialzato e in parte del piano seminterrato; la ristrutturazione di parte degli attuali edifici di servizio (piano terra e primo); la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica al posto dei corpi di servizio di minore valore; la riqualificazione delle aree cortilive esterne; il restauro delle facciate della ex caserma Taddei.** La compresenza di interventi afferenti diversi corpi di fabbrica impone una particolare attenzione al tema del controllo delle interferenze nelle lavorazioni e alle fasi di cantiere.

I dettagli dell'intervento in questione sono esplicitati nel documento capitolato tecnico – prestazionale allegato alla lettera d'invito.

DOCUMENTAZIONE

La Documentazione di gara è composta da:

- il presente Disciplinare di Gara;
- il Capitolato Tecnico Prestazionale;
- il modello di DGUE;
- il Progetto definitivo/esecutivo.

La compiuta descrizione del Servizio, nonché delle condizioni, delle modalità, dei termini e delle specifiche tecniche di partecipazione ed aggiudicazione della gara e di esecuzione del contratto, sono riportate nei documenti reperibili sul sito istituzionale <http://www.comune.re.it/gare> al seguente percorso: amministrazione trasparente/bandi e appalti.

Si precisa che le condizioni, le modalità, i termini, le specifiche tecniche e i livelli di servizio attesi inerenti l'esecuzione della prestazione sono quelli indicati nella documentazione di Gara.

PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett b) del D.Lgs n. 50/2016.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lettera b) del D.Lgs 50/2016 secondo le modalità espresse dall'art. 94 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e secondo i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, nonché secondo i sub criteri e sub-pesi o sub-punteggi, indicati ai sensi dell'art. 95, comma 8 del D.Lgs.50/2016, nel prosieguo del presente documento.

Il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa è stato individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, da valutarsi in base ai seguenti elementi:

- Elementi qualitativi (totale 60 punti)

per il criterio A) "Merito tecnico – Professionalità e capacità di gestione": 40 punti;

per il criterio B) "Caratteristiche metodologiche": 20 punti;

- Elemento quantitativo (totale 40 punti)

per il criterio C) "Offerta economica": 40 punti.

IMPORTO DEI LAVORI INERENTE L'INTERVENTO

L'importo dell'intervento di cui all'oggetto, compresi gli oneri della sicurezza, ammonta a **2.102.846,94 €** (come da quadro economico del progetto definitivo-esecutivo a base di gara per l'esecuzione dei lavori).

L'importo oggetto di affidamento per **il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** è così suddiviso per classi e categorie ai sensi del **DM n. 143/2013** e del **DM 17/06/2016**:

Categorie	Destinazione funzionale	ID opere	Corrispondenza DM 143/49 classi e categorie	Identificazione delle opere	Importo
edilizia	Edifici e manufatti esistenti	E.22	I/e	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare rilevanza	2.102.846,94 €

AMMONTARE PRESUNTO DEL CORRISPETTIVO PROFESSIONALE (BASE D'OFFERTA)

L'importo a base di offerta è calcolato in base ai seguenti parametri di cui al DM 143/2013:

- Valore delle opere edili: 2.102.846,94€
- Categoria dell'opera: Edilizia
- Parametro sul valore dell'opera (P): 5.957175%
- Destinazione funzionale delle opere: Edifici e manufatti esistenti
- Grado di complessità: E.22 – G=1,55
- Prestazioni: QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)

e risulta definito in:

Compenso al netto delle spese ed oneri (CP): 48.542,21 €

Spese e oneri accessori non superiori a 24,31 % CP: 11.800,91 €

Totale a base di offerta = 60.343,12 €

Detto importo è da intendersi remunerativo di ogni attività. In nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante compensi, oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.

I costi relativi alla sicurezza sono pari a 0 (zero), considerato che il servizio è di natura esclusivamente intellettuale e che non vi sono rischi d'interferenze ai sensi del D. Lgs. 81/08.

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate o in aumento.

Si precisa quanto richiesto dall'art. 48 comma 2 del DLgs. 50/2016:

PRESTAZIONE PRINCIPALE

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in relazione alla esecuzione e ultimazione dell'opera "Ex convento benedettino dei SS. Pietro e Prospero ("chiostri di S. Pietro"). Progetto di restauro e recupero funzionale nell'ambito del POR FESR 2014-2020 - asse 6 "Città attrattive e partecipate" - primo stralcio funzionale".

PRESTAZIONE SECONDARIA

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.Lgs. 50/2016 non sono previste prestazioni secondarie.

DURATA E TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Lo svolgimento delle prestazioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sarà sincronico rispetto alla durata dei lavori dell'intervento, dalla loro consegna alla loro ultimazione e collaudo. La durata presunta dei lavori inerenti l'intervento è stimata, nel progetto esecutivo e nei documenti della gara d'appalto, in **9 mesi**, oggetto di offerta in riduzione

Il professionista è tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti.

Le prestazioni oggetto di affidamento non danno luogo, in alcun modo, a vincolo di subordinazione ma risultano inquadrabili nello schema di cui all'art. 2229 e segg. del codice civile.

SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla presente procedura aperta è obbligatorio eseguire un sopralluogo presso l'area oggetto dell'esecuzione del contratto (ex complesso benedettino dei SS. Pietro e Prospero, comunemente denominato "Chiostri di S. Pietro"), al fine di prendere visione e conoscere la natura dei luoghi e le condizioni in cui dovranno essere svolte le attività oggetto della prestazione nonché ogni altra circostanza generale e particolare che possa avere influenza sull'esecuzione del servizio e sulla determinazione dell'offerta.

L'espletamento del sopralluogo è condizione di ammissibilità della presentazione dell'offerta, sì che, in sua assenza, si procederà alla esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Al sopralluogo si darà corso, per ciascuno operatore che ne avrà fatto richiesta, alla presenza del solo RUP e di un suo delegato, **nei giorni e nelle ore che verranno successivamente comunicati tramite pubblicazione sul profilo del committente**. Il punto di incontro, nei giorni e nelle ore indicate, tra il richiedente e il RUP o suo delegato sarà l'ingresso al **Complesso Benedettino in via Emilia S. Pietro 54/56 a Reggio Emilia**.

Il sopralluogo è fissato nel periodo tra XX XX 2017 e XX XX 2017 e potrà essere eseguito solo e soltanto previa prenotazione (indicando la denominazione o la ragione sociale dell'operatore economico ed i recapiti telefonici e fax) entro e non oltre il giorno precedente a quello previsto per il sopralluogo:

- a mezzo fax al n. tel. 0522/456037

- a mezzo e-mail: garesenzacarta@municipio.re.it.

Il rispetto dei tempi e delle modalità sopra indicate è tassativo ed inderogabile.

Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente dal titolare, da un legale rappresentante dell'operatore economico, dal direttore tecnico dell'operatore medesimo, da altro soggetto munito di procura notarile, da dipendente dell'operatore economico. Per i raggruppamenti temporanei di professionisti, anche se non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere

effettuato esclusivamente dal titolare o dal legale rappresentante (o da uno dei soggetti sopraelencati) dell'operatore economico indicato come capogruppo del RTP; per i consorzi e i gruppi Geie il sopralluogo potrà essere effettuato da uno degli operatori facenti parte del consorzio o del gruppo.

Al sopralluogo il soggetto preposto, ai sensi di quanto sopra, potrà rappresentare un solo operatore economico, pena il mancato rilascio dell'attestazione/dichiarazione per tutti gli operatori economici rappresentati, e dovrà presentarsi munito di documento d'identità e di documenti che consentano di verificare la qualità di titolare, di legale rappresentante o di direttore tecnico (da dimostrare tramite copia del certificato della Camera di Commercio) o di procuratore (da dimostrare tramite copia della procura). Qualora il sopralluogo venga effettuato da dipendente dell'operatore economico, questi dovrà presentarsi munito di documento d'identità e di dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, esclusivamente del legale rappresentante della ditta, su carta intestata dell'impresa e corredata da una fotocopia del documento d'identità valido del sottoscrittore, con il quale attesta che la persona incaricata è dipendente dell'impresa.

Delle attività relative a ciascun sopralluogo sarà redatto, in duplice copia, apposito Verbale/Attestato - predisposto dalla Stazione Appaltante che sarà sottoscritto, per la parte di rispettiva competenza, dall'incaricato della Stazione Appaltante e dal singolo concorrente (nella persona del titolare, del legale rappresentante o di soggetto da quest'ultimo all'uopo delegato) al termine del medesimo sopralluogo.

Tale "Attestato di avvenuto sopralluogo" dovrà essere inserito nella documentazione di gara.

SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 31, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidatario dei servizi di cui al presente disciplinare non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche.

Pertanto, è ammesso il subappalto esclusivamente nei limiti e nel rispetto degli articoli 31 comma 8 e 105 del D. Lgs. 50/2016.

REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS

Conformemente a quanto prescritto nella Deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 che ha aggiornato la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dovrà avvenire attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass - salvo impedimenti non imputabili ai concorrenti - fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al comma 2 dell'art. 81 del D.Lgs. 50/2016.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" da produrre in sede di partecipazione alla procedura.

Per la generazione del PASSOE, è necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile a verifica, abbia un proprio amministratore iscritto e abilitato a operare sul sistema AVCPASSOE dell'Autorità con profilo di "Amministratore dell'operatore economico". Di norma l'abilitazione avviene, secondo quanto indicato nella precitata Deliberazione, entro 48 ore dalla richiesta. Tuttavia, non essendo detta tempistica sempre garantita, è onere dell'operatore economico attivarsi tempestivamente, coerentemente con il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere il PASSOE in tempo utile. L'operatore economico, effettuata l'iscrizione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento a cui intende partecipare, ottiene dal sistema il PASSOE che dovrà inserire nella "Busta A - Documentazione Generale" come di seguito specificato dal presente Disciplinare.

Nel caso di mancato rilascio del PASSOE in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, l'operatore dovrà presentare idonea documentazione atta a comprovare l'impossibilità di produrlo al momento di partecipazione alla procedura per problematiche di sistema e una dichiarazione di impegno a fornirlo non appena rilasciato dall'ANAC e, comunque, entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante.

Per ogni eventuale criticità in merito all'acquisizione del PASSOE si suggerisce di prendere visione delle FAQ pubblicate dall'Anac reperibili al link:

<http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass>.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in caso di comprovata impossibilità per cause non imputabili all'operatore economico, di verificare i requisiti generali e speciali extra AVCPASS.

In caso di partecipazione di R.T.P. o consorzio, il PASSOE dovrà essere richiesto dalla Mandataria/Capogruppo del raggruppamento temporaneo secondo le modalità previste dall'ANAC nel caso di partecipazione di operatori riuniti (c.d. PASSOE di gruppo), previa creazione da parte di ciascun operatore mandante della propria componente di PASSOE.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla procedura di gara i seguenti Operatori Economici:

- gli Operatori economici di cui all'articolo 46 del D.Lgs. 50/2016 secondo la declinazione di cui all'articolo 24

comma 2, 5 e 7 del D.Lgs. 50/2016 nonché di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 d.lgs. 9 aprile 2008 n.81;

- gli Operatori economici, diversi da quelli di cui all'articolo 46 del D.Lgs. 50/2016 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applica altresì l'articolo 48 del citato D.Lgs. 50/2016.

Gli operatori economici di cui sopra, devono altresì essere in possesso dei requisiti generali indicati al successivo articolo 14 del presente Disciplinare.

E' fatto divieto, ai sensi dell'articolo 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTP, Consorzio) ovvero di partecipare in più di un RTP o Consorzio, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e dei RTP o Consorzi ai quali l'impresa partecipa.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, ai sensi dell'art. 24, comma 5, D. Lgs 50/2016 l'incarico andrà espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 163 "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorso di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", si individuano i seguenti requisiti di partecipazione, fermo restando quanto previsto ai comma precedenti.

Requisiti dei professionisti singoli o associati. I professionisti, singoli o associati o indicati da uno degli operatori di cui ai capoversi seguenti, devono possedere i requisiti definiti dall'articolo 98 del D.Lgs. 81/2008, requisiti che pure si riportano di seguito.

Essere in possesso di uno dei titoli di seguito indicati:

- a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
- b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
- c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

Per tutti i soggetti di cui al capoverso sopra, essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'[allegato XIV](#) al D.Lgs. 81/2008, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della normativa previgente al D.Lgs. 81/2008 a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008. L'attestato di cui al presente capoverso non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'[allegato XIV](#), o al D.Lgs. 81/2008 l'attestato di partecipazione ad un corso

di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV al D.Lgs. 81/2008. L'attestato di cui al presente capoverso non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

Requisiti delle società di professionisti. I soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 devono possedere i seguenti requisiti: organigramma aggiornato, completo dell'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

1. i soci;
2. gli amministratori;
3. i dipendenti;
4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori o che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

Requisiti delle società di ingegneria. I soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

La società di ingegneria deve delegare il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

Il direttore tecnico deve essere formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la decisione in ordine alla partecipazione a gare in materia di coordinamento della sicurezza e di detta consultazione si deve dare atto nei documenti presentati per la partecipazione alla gara.

Le società di ingegneria devono avere predisposto un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

- a) i soci;
- b) gli amministratori;
- c) i dipendenti;
- d) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

L'organigramma deve riportare altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del D.Lgs. 50/2016, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

Requisiti dei raggruppamenti temporanei.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del D.Lgs.50/2016, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del D.Lgs.50/2016, i requisiti di cui alle società di professionisti e alle società di ingegneria devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.

I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui ai comma inerenti le società di professionisti e le società di ingegneria, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura, l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è

stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE.

Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del D.Lgs.50/2016, i requisiti di cui ai comma inerenti le società di professionisti e le società di ingegneria devono essere posseduti dai consorziati o partecipati ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

STRUTTURA OPERATIVA

In ragione delle caratteristiche del servizio, non è richiesta alcuna struttura costituita da un numero minimo di professionisti, essendo sufficiente una struttura unipersonale.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori economici nel possesso dei requisiti di cui al sopraesposto paragrafo "Soggetti ammessi alla gara" che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, risultino in possesso dei seguenti ulteriori requisiti di **ordine generale**, di **capacità economico-finanziaria** e **capacità tecnico-organizzativa**, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di appalti e contratti pubblici.

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

Ai sensi degli articoli 80 e 83, c. 1 lett. a) del D. Lgs 50/2016, gli operatori economici devono possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di seguito elencati.

Insussistenza della cause di esclusione di cui all'art 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da dichiarare nelle forme di legge. La medesima dichiarazione deve essere resa anche da tutti i professionisti indicati, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, per l'espletamento dell'incarico.

Quanto alla dichiarazione di cui all'art. 80 comma 1, comma 2 e comma 5 lett. l) del D. Lgs. 50/2016, essa deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti i seguenti soggetti:

- a. dal libero professionista singolo o associato;
- b. dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- c. dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- d. dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio; si precisa che, nel caso di società con due soli soci, i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

Ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. a), D. Lgs 50/2016, sono richiesti i seguenti requisiti di idoneità professionale, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo "Soggetti ammessi alla gara":

Per i professionisti singoli o associati, e per i professionisti dipendenti di società o consorzi facenti parte della struttura operativa:

1. iscrizione all'Albo Professionale o a registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. a), D. Lgs 50/2016;
2. autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza nel caso di dipendenti pubblici;
3. rispetto dei seguenti divieti:
 - a. divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016 in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
 - b. divieto ai liberi professionisti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016 qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;
4. assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al Disciplinare.

Per le società, consorzi e GEIE che partecipano in forma singola e/o temporaneamente raggruppati:

1. iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto del presente appalto o, per i soggetti esteri, a registro commerciale corrispondente;
2. rispetto dei seguenti divieti:
 - a. divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016 in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
 - b. divieto ai liberi professionisti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016 qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;
3. assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al Disciplinare.

Per le società di ingegneria e le società professionali:

1. iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto del presente appalto o, per i soggetti esteri, a registro commerciale corrispondente;
2. possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.
3. rispetto dei seguenti divieti:
 - a. divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016 in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
 - b. divieto ai liberi professionisti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016 qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;
4. assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente bando.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria:

1. iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto del presente appalto o, per i soggetti esteri, a registro commerciale corrispondente;
2. possesso requisiti nei termini di cui all'art. 46, c. 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;
3. rispetto dei seguenti divieti:
 - a. divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016 in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
 - b. divieto ai liberi professionisti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016 qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;
4. assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente bando.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b) e lett. c), del D. Lgs 50/2016, nelle more di quanto previsto dall'art. 213, comma 2, art. 216 e 217, del D. Lgs 50/2016, tenuto conto di quanto indicato dalle "Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, gli operatori economici devono possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di seguito elencati.

- Fatturato globale per servizi di cui all'articolo 3 lettera vvvv) del D.Lgs. 50/2016, espletati nei migliori tre esercizi (periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre) dell'ultimo quinquennio (2016, 2015, 2014, 2013, 2012) antecedente la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, per un importo complessivamente pari a Euro 120.686,24 (centoventimilaseicentottantasei/24), equivalente a **2 volte** l'importo del corrispettivo a base di gara. In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo, nei termini di cui all'art. 46, c. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, il presente requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria in ogni caso deve possedere il requisito in misura percentualmente superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

- Avvenuto espletamento, nei dieci anni antecedenti la pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della

Comunità Europea (dal 2007 al 2016), di servizi attinenti alle attività di cui all'articolo 3 lettera vvvv) del D.Lgs. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad **1 volta** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e cioè: i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo indicato, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essi relativi.

Si rappresenta che:

- i requisiti di cui sopra sono soddisfatti anche nel caso di presentazione di lavori appartenenti alle classi indicate seppure di categoria superiore;
- i servizi espletati con riferimento allo stesso lavoro vengono considerati come un unico servizio.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria il requisito è dato dalla sommatoria dei servizi relativi a lavori realizzati da ciascuna società consorziata.

I consorzi stabili possono altresì avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei 5 anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di 10 anni precedenti la pubblicazione del bando di gara.

In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di progettisti, nei termini di cui all'art. 46, c. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, il presente requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria in ogni caso deve possedere il requisito in misura percentualmente superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Mezzo di prova in sede di gara, ai sensi All. XVII Parte II del D. Lgs 50/2016 sarà l'elenco dei predetti servizi.

Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria): numero medio annuo del personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) utilizzato negli ultimi tre anni (2016, 2015, 2014) numero che deve essere non inferiore a 2 unità (pari al doppio delle unità stimate per lo svolgimento dell'incarico).

ovvero

Per i professionisti singoli e associati: numero di unità minime di tecnici non inferiore a 1 (pari alla unità stimata per lo svolgimento dell'incarico).

I requisiti di cui al comma sopra esposti devono intendersi come:

- organico medio annuo negli ultimi tre anni (somma del personale impiegato negli ultimi 3 tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, diviso il numero degli anni, ossia tre), per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria);
- possesso delle unità minime stimate nel bando, per i liberi professionisti, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di progettisti, nei termini di cui all'art. 46, c. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di cui al comma sopra esposti devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria in ogni caso deve possedere il requisito in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Si precisa infine che, ai sensi e nei termini dell'art. 46, comma 2, D.Lgs 50/2016, ai fini della partecipazione, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali. In base al principio comunitario di divieto di discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal D.M. n. 34 del 2013.

AVVALIMENTO

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di uno o più altri soggetti, quindi dell'istituto dell'AVVALIMENTO per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al punto inerente i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico – organizzativa, dovrà produrre, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti

documenti da inserire nella “Busta A – Documentazione generale”:

- una propria dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi di cui si intende avvalere e della società ausiliaria;

- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta da parte dell'ausiliaria, attestante quanto segue:

a. il possesso da parte di quest'ultima dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento;

b. l'obbligo, assunto verso l'offerente e verso la stazione appaltante di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie delle quali è carente il concorrente;

c. che l'ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara;

- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

- stampa dei “PASSOE”, rilasciati dal sistema AVCPass, all'offerente che intende fare ricorso all'avvalimento e alla ausiliaria, entrambi registrati al servizio previo accesso all'apposito link sul Portale ANAC.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto.

Si precisa inoltre che, in caso di ricorso all'avvalimento, non è ammesso, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, che dello stesso ausiliario si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'ausiliario che l'operatore economico che si avvale dei requisiti.

Il contratto di avvalimento dovrà specificare in maniera dettagliata, a pena di esclusione, le risorse che il soggetto ausiliario metterà a disposizione del concorrente per l'esecuzione dell'appalto. Trattandosi di prestazioni di natura prevalentemente intellettuale si ritengono adeguati contratti di avvalimento che prevedano la messa a disposizione dell'avvalente di personale di adeguata capacità.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016, di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea o comunque sufficiente.

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, e di quant'altro stabilito dall'art. 89 del Decreto stesso, si procederà all'esclusione del concorrente.

GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA, GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA

Ai sensi dell'articolo 93 comma 10 del d.lgs. 50/2016, la disciplina in materia di garanzie per la partecipazione alla procedura non trova applicazione agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento nonché ai compiti di supporto alle attività del Responsabile Unico del Procedimento. Le attività oggetto della presente procedura non rientrano tra le attività escluse di cui alla norma richiamata. Di conseguenza trovano integrale applicazione le pertinenti disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 dell'articolo 93 del Codice e l'offerta deve essere corredata dalle garanzie per la partecipazione alla procedura.

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 93 del D.Lgs.50/2016, per importo pari al 2% (duepercento) dell'importo contrattuale costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. in contanti, con versamento presso XXX sul C/C n. XXX (codice IBAN IXXXXX) intestato a Comune di Reggio Emilia, Piazza Camillo Prampolini 1 – 42121 Reggio nell'Emilia;

c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Dovrà essere altresì presentata una dichiarazione da parte di un istituto bancario, di una compagnia di assicurazioni, di altro soggetto di cui al comma 3 dell'articolo 93 del D.Lgs.50/2016, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'operatore economico risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli articoli 103 e 105 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con il riferimento all'articolo 93 del D.Lgs.50/2016 ;

- essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'articolo 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.

ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- riportare l'autentica della sottoscrizione del rappresentante del Fidejussore;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società che presta fidejussione in favore della stazione appaltante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 90 (novanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- avere validità per 180 (centottanta) giorni a decorrere dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 e dell'articolo 103 comma 1 ultimo periodo del Codice, sia l'importo delle garanzie per la partecipazione alla procedura, sia l'importo della garanzia definitiva e di loro eventuali rinnovi è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo delle garanzie e del loro eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del [regolamento\(CE\) n. 1221/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del [regolamento\(CE\) n. 66/2010](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del *rating di legalità* o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del [decreto legislativo n. 231/2001](#) o di certificazione *social accountability* 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in RTP orizzontale, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs.50/2016, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs.50/2016, il concorrente può godere del beneficio delle riduzioni della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni;

b. in caso di partecipazione in RTP verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'articolo 45, comma 2, del D.Lgs.50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del D.Lgs.50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula della Convenzione, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo 93, comma 9, del D.Lgs.50/2016, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 nel testo tempo per tempo vigente,

disciplina che, in ipotesi di difformità, deroga a quanto previsto ai comma successivi.

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri da esso derivanti, una garanzia definitiva in misura pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso sulla base di gara superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta garanzia sarà ridotta del 50% per gli operatori economici che produrranno la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Trovano altresì applicazione le ulteriori riduzioni previste dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs.50/2016. Tale garanzia dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, presentata in originale o con sottoscrizione autenticata da parte di un pubblico ufficiale corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiubente nei confronti del Comune di Reggio Emilia e dovrà prevedere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Agenzia. Trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni del precedente paragrafo in caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione. La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione da parte del Comune di Reggio Emilia che procederà all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria, nonché l'incameramento della garanzia provvisoria. L'atto di cui sopra garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso di ogni onere e spesa che il Comune di Reggio Emilia dovesse sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L'operatore economico aggiudicatario dovrà rilasciare le garanzie assicurative previste dall'articolo 103 del Codice e comunque previste ai sensi di legge, entro i termini ivi previsti.

PARTE II **NORME INERENTI LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara i concorrenti devono far pervenire al seguente indirizzo: Comune di Reggio Emilia, 42122 Reggio Emilia (RE) alla via Mazzacurati 11 - Archivio Generale (Sezione Protocollo) del Comune di Reggio Emilia, tel. 0522 456842 - fax 0522 456037 - mail garesenzacarta@municipio.re.it alla Sezione Protocollo dell'Archivio Generale del Comune di Reggio Emilia (che ne rilascerà apposita ricevuta in caso di consegna a mano) entro e non oltre il **termine perentorio del XX XX 2017 alle ore 13:00** sotto comminatoria di esclusione dalla gara, intendendosi la stazione appaltante esonerata dalle responsabilità conseguenti ad eventuali ritardi nella consegna, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura contenente le buste e i documenti di seguito specificati. I plichi contenenti le offerte e la documentazione devono pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi entro il suddetto termine perentorio. I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca o con altro mezzo atto a garantirne la segretezza e la sigillatura, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all'esterno: l'intestazione, l'indirizzo, la partita IVA, i numeri di telefono e telefax del concorrente o dei soggetti costituenti il concorrente; l'indicazione relativa all'oggetto della gara mediante la dicitura "**Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in relazione alla esecuzione e ultimazione dell'opera "ex convento benedettino dei SS. Pietro e Prospero ("Chiostri di S. Pietro"). Progetto di restauro e recupero funzionale nell'ambito del POR FESR 2014-2020 - asse 6 "Città Attrattive e Partecipate" - primo stralcio funzionale**", l'indicazione del giorno e dell'ora dell'espletamento della medesima.

Ai fini della prova del rispetto del termine per la presentazione del plico farà fede il timbro apposto dalla Sezione Protocollo. Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad offerta precedente; il plico pervenuto oltre il termine non sarà aperto. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, anche qualora lo stesso, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. Non sarà preso in considerazione e sarà escluso dalla partecipazione alla gara il plico che non risulti pervenuto entro il termine sopra fissato o che non sia stato trasmesso secondo le istruzioni contenute nel Disciplinare di Gara, o la cui chiusura non consenta di attestare la segretezza del contenuto e/o la sua mancata manomissione.

Nessun concorrente può presentare contestualmente più offerte. Nel caso sarà escluso dalla gara.

Tutta la documentazione inviata dagli operatori economici partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione

appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente agli operatori economici non aggiudicatari.

Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico Prestazionale e comunque nell'intera documentazione di gara approvata dalla stazione appaltante.

I plichi devono contenere al loro interno, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente paragrafo, le seguenti buste, a propria volta sigillate con ceralacca (o analogo strumento che ne comprovi l'integrità e garantisca da eventuali manomissioni), controfirmate sui lembi di chiusura, recanti all'esterno l'intestazione del mittente, l'indicazione del destinatario, l'indicazione relativa all'oggetto della gara, complete dei dati di cui sopra, nonché l'ulteriore dicitura per ciascuna di esse di seguito indicata:

"Busta A - Documentazione generale";

"Busta B - Elementi di valutazione di natura qualitativa";

"Busta C - Elemento di valutazione di natura quantitativa".

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. L'offerta per l'elemento quantitativo dovrà essere presentata in bollo da euro 16,00. Il contenuto delle singole buste è di seguito indicato.

"Busta A – Documentazione Generale" (nel seguito anche, per brevità, **"Busta A").**

La Busta A deve contenere, a pena di esclusione nei casi previsti dal D.Lgs.50/2016 e comunque dalla legge, i documenti di seguito elencati, fermo restando il disposto del comma 9 dell'articolo 83 del D.Lgs.50/2016

Domanda di partecipazione e dichiarazione ex articolo 24 comma 5 del D.Lgs.50/2016, sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a **pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà indicare la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste dall'art. 46, D.Lgs. 50/2016 con indicazione degli estremi di identificazione del concorrente (denominazione, indirizzo, CF, P. IVA, telefono, PEC, e mail e sito web - questi ultimi indirizzi verranno utilizzati ai fini delle comunicazioni per via elettronica di cui all'art. 76 D. Lgs 50/2016).

Mediante la domanda di partecipazione, il concorrente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di cui al l'articolo 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, secondo quanto previsto al sopraesteso paragrafo inerente i "soggetti ammessi alla gara".

Mediante la domanda di partecipazione, il concorrente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 pertinenti la sua natura giuridica secondo quanto previsto al sopraesteso paragrafo inerente i "soggetti ammessi alla gara" e comunque:

- a. *(nel caso di professionista singolo)* di essere in possesso di tutte le abilitazioni necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico, indicando gli estremi delle iscrizioni agli albi di riferimento;
- b. *(nel caso di concorrente diverso dal professionista singolo)* il/i professionista/i deputato/i allo svolgimento del servizio, indicando gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento;
- c. *(in caso di RTP sia costituiti che costituendi)* gli estremi di identificazione del soggetto mandatario e dei mandanti nonché le parti del servizio che in caso di aggiudicazione saranno eseguite dai singoli componenti;
- d. *(in caso di RTP costituendi)* ai sensi dell'art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, sottoscritto da tutti i componenti del raggruppamento;
- e. *(nel caso di società di professionisti o società di ingegneria)* i dati identificativi dell/i direttore/i tecnico/i, ai sensi dell'art. 254 del D.P.R. 207/10;
- f. di accettare il contenuto degli elaborati tutti messi a disposizione dalla stazione appaltante;
- g. che l'offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- h. di autorizzare il Comune di Reggio Emilia, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. 241/90, il diritto di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura; *ovvero, in alternativa* di non autorizzare il rilascio di copia, rinviando all'offerta tecnica per la indicazione delle parti coperte da segreto (parti che non devono essere indicate né nella dichiarazione né all'interno della Busta A).

La Domanda di partecipazione e dichiarazione ex art. 24 comma 5 del D.Lgs.50/2016 deve essere sottoscritta e presentata:

- a. in caso di libero professionista singolo, dal medesimo libero professionista singolo;
- b. in caso di liberi professionisti associati, deve essere presentata congiuntamente e sottoscritta da ciascuno dei liberi professionisti associati;

- c. in caso di società di professionisti, dal legale rappresentante della società;
- d. in caso di società di ingegneria, dal legale rappresentante della società;
- e. in caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante del consorzio;
- f. in caso di raggruppamenti costituenti deve essere presentata congiuntamente e sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento nel rispetto di quanto previsto dalle precedenti lett. a), b), c), d), e);
- g. in caso di raggruppamenti costituiti, dalla mandataria nel rispetto di quanto previsto dalle precedenti lett. a), b), c), d), e), indicando tutti i componenti del raggruppamento.

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e corredata da copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale il Legale rappresentante del concorrente, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci, dichiara:

a. che il concorrente è iscritto all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio per l'attività oggetto dell'appalto, con indicazione del numero e data di iscrizione, durata e forma giuridica dell'Impresa e nominativo/i degli eventuali procuratori speciali con poteri di rappresentanza (per tutte le forme giuridiche di partecipazione), del titolare e dei direttori tecnici (in caso di impresa individuale), dei soci e dei direttori tecnici (in caso di società in nome collettivo), dei soci accomandatari e dei direttori tecnici (in caso di società in accomandita semplice), dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica o, in caso di società con meno di quattro soci, del socio di maggioranza o dei soci ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria (nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice);

ovvero, in alternativa, potrà essere presentato

il certificato della Camera di Commercio, in originale o in copia, di data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione dell'offerta, corredato, qualora dal certificato camerale non risulti l'indicazione degli eventuali procuratori speciali, dalla dichiarazione del legale rappresentante che indichi i nominativi dei predetti soggetti e, qualora la società abbia meno di quattro soci e dal certificato camerale non risulti l'indicazione del socio unico, del socio di maggioranza, o dei soci ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria della dichiarazione del legale rappresentante che indichi i nominativi dei predetti soggetti;

ovvero, in alternativa, nel caso di operatore economico

non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.

l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e l'indicazione del/i nominativo/i del/i soggetto/i che esercita/no la legale rappresentanza o hanno la titolarità dell'operatore economico, corredata da copia dell'atto costitutivo e dello Statuto se sussistenti;

b. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere a), c), d), e), f), g), h), l) del D.Lgs. 50/2016;

ovvero,

nel caso in cui ricorrano le situazioni di cui all'art. 80, comma 5

di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;

c. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lettera b);

ovvero,

nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale

di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 267/1942, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale, sentita l'ANAC, con apposito provvedimento, di cui devono essere indicati gli estremi;

ovvero, in alternativa,

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 267/1942, giusto decreto del Tribunale, indicandone gli estremi;

d. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 80/197 legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

ovvero

qualora nei propri confronti sia stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale qualora la sentenza abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;

e. che non ci sono soggetti cessati dalle cariche di seguito indicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: direttori tecnici e titolare (in caso di impresa individuale), soci e direttori tecnici (in caso di s.n.c.), soci accomandatari e direttori tecnici (in caso di s.a.s), dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, (nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice ovvero nel caso di consorzio)

*ovvero, in caso di sussistenza di soggetti cessati dalle cariche
di seguito indicate nell'anno*

antecedente la data pubblicazione del bando di gara

(in caso di presunta, dall'operatore economico, insussistenza in capo ai soggetti considerati delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016) che, per quanto di propria conoscenza, in capo ai direttori tecnici e titolare (in caso di impresa individuale), soci e direttori tecnici (in caso di s.n.c.), soci accomandatari e direttori tecnici (in caso di s.a.s), dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice ovvero nel caso di consorzio), cessati dalle relative cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; si fa presente che in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la suddetta attestazione deve essere resa anche in relazione agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; in alternativa, la dichiarazione in merito all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 può essere resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, direttamente da ciascuno dei soggetti ivi indicati, compresi, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

ovvero (in caso di sussistenza delle predette cause di esclusione)

che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata da parte dei soggetti di cui sopra (da comprovare con idonea documentazione);

f. che nei propri confronti non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

g. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui l'impresa è stabilita) indicando inoltre a titolo informativo ai fini delle successive verifiche l'Ufficio Tributario competente al rilascio del certificato di regolarità fiscale;

ovvero

di aver ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute,

compresi eventuali interessi o multe allegando ogni documentazione ritenuta utile ai fini della comprova;
h. di essere in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare, indicando a titolo informativo ai fini delle successive verifiche i seguenti dati:

- le posizioni INAIL (comprehensive di codice cliente e pat);
- le posizioni INPS (comprehensive di matricola e sede);
- il contratto di lavoro applicato ai dipendenti;
- la dimensione aziendale (numero dei dipendenti)

ovvero nel caso di non iscrizione ad uno degli enti suindicati

indicazione del soggetto preposto ad attestare la regolarità contributiva del concorrente indicando a titolo informativo i dati necessari ai fini delle successive verifiche;

ovvero

di aver ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, allegando ogni documentazione ritenuta utile ai fini della comprova;

i. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo le disposizioni di cui alla L. 68/1999, indicando inoltre, a mero titolo informativo, l'Ufficio Provinciale competente al rilascio del certificato di ottemperanza

ovvero, in alternativa

di non essere assoggettato agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie;

j. di non essere in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun'altra impresa e di aver formulato l'offerta autonomamente

ovvero

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con cui si trova in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente

ovvero

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con cui si trova in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente. In tali ipotesi, il concorrente dovrà indicare il soggetto con cui sussiste la suddetta situazione;

k. *(in caso di Consorzio Stabile di società nei termini di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 che non partecipi in proprio)* che i consorziati non partecipano in alcuna altra forma alla presente gara né in più di un Consorzio Stabile;

l. *(se del caso)* di volersi avvalere del subappalto, nei limiti e nel rispetto degli artt. 31 comma 8 e 105 del D. Lgs. 50/2016, con indicazione delle attività che si intende subappaltare;

m. *(se del caso)* di avvalersi, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione alla procedura, dei requisiti di un altro soggetto alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e di produrre tutta la documentazione prevista nel suddetto articolo;

n. che l'offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

o. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei propri dati, anche personali, ai fini connessi all'espletamento della presente procedura di gara;

p. di autorizzare il Comune di Reggio Emilia, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. n. 241/1990, il diritto di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura.

N.B.: nel caso di RTP già costituito dovrà essere inserito nella Busta A l'atto costitutivo contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza di cui all'art. 48 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, risultante da scrittura privata autenticata, conferito da tutte le mandanti all'operatore economico mandatario.

Dichiarazione, sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e corredata da copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale il legale rappresentante del concorrente o il soggetto munito di specifici poteri, attestati (tramite analitica descrizione e indicazione dei mezzi di prova necessari a consentire le opportune verifiche da parte della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 86 e 87 nonché dell'Allegato XVII al D.Lgs. 50/2016), il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa (il cui possesso è necessario per la partecipazione).

Si dà atto che sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati, documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati e dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e corredata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale

- i direttori tecnici e il titolare (in caso di impresa individuale),
- i direttori tecnici e i soci (in caso di società in nome collettivo),
- i direttori tecnici e i soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice),
- i direttori tecnici e gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in caso di altro tipo di società o consorzio), attestino, consapevoli delle responsabilità e sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dall'elenco di tutte le condanne penali riportate dagli stessi, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione. Ai fini dell'art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca di questa.

Garanzia per la partecipazione alla procedura, ai sensi del sopra citato paragrafo di riferimento.

L'offerta va altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all' articolo 103 D. Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Documento, denominato "PASSOE", comprovante l'avvenuto accreditamento al sistema AVCPass istituito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui al presente Disciplinare;

Attestato di avvenuto sopralluogo, rilasciato dalla Stazione Appaltante.

Per tutte le tipologie di Consorzi, copia conforme dello Statuto e dell'Atto costitutivo.

Procura speciale comprovante la facoltà del sottoscrittore di impegnare la società concorrente, nell'ipotesi in cui le dichiarazioni siano state rese da un Procuratore speciale.

Si chiarisce, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, che la Stazione Appaltante provvederà ad applicare la sanzione pecuniaria pari **all'uno per mille del valore della gara** ed a richiedere, entro 6 (sei) giorni, la regolarizzazione o integrazione delle dichiarazioni rese dal concorrente in tutte le ipotesi di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni di carattere amministrativo, con esclusioni di quelle afferenti all'offerta economica. Qualora non siano rese, integrate e regolarizzate le dichiarazioni necessarie ovvero non sia contestualmente presentato un documento a comprova dell'avvenuto pagamento della sanzione, la Stazione Appaltante provvederà all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ai sensi dell'art. 83, comma 9, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante, nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, formulerà al concorrente una richiesta di integrazioni/chiarimenti senza l'applicazione di alcuna sanzione. Ai sensi dell'art. 83, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante escluderà i concorrenti in caso di carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

"Busta B – Elementi di valutazione di natura qualitativa" (nel seguito anche, per brevità, "Busta B").

La Busta B deve contenere, a pena di esclusione nei casi previsti dal D.Lgs.50/2016 e comunque dalla legge, i documenti di seguito elencati.

Indicazione del o dei professionisti a cui verranno affidate le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Dichiarazione sottoscritta da ciascun soggetto di cui sopra che partecipa come componente dell'Ufficio direzione lavori, rilasciata ai sensi del combinato disposto degli art. 35,38,46 e 47 dpr 445/00, attestante:

- i dati anagrafici;
- i titoli di studio;

- numero e data di iscrizione agli albi professionali;
- **curriculum professionale.**

Documentazione attestante la professionalità del concorrente costituita da schede di formato A3 o formato A4 (in un numero massimo di 5 in caso di A3 e di 10 in caso di A4), riferite **ad un numero massimo di tre servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quello oggetto del presente affidamento.

Detta documentazione, per **ciascuno** dei servizi effettuati, sarà suddivisa in capitoli e dovrà evidenziare:

- le caratteristiche e la qualità dei servizi; in particolare le caratteristiche e la qualità del servizio sotto il profilo della tipologia, della complessità e dell'importo degli interventi in relazione ai quali sono stati svolti i servizi;
- le caratteristiche dei cantieri nell'ambito dei quali si è svolto il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con particolare riferimento allo svolgimento di lavori pubblici;
- le modalità di gestione della attività di coordinamento per la sicurezza, con particolare riferimento a lavori pubblici, indicando profili rilevanti per la qualità come, a titolo esemplificativo, gestione di interferenze, la necessità di adeguamenti derivanti da varianti in corso d'opera o da modifica delle tecniche di lavorazione e il turn over degli operatori in cantiere.

Relazione tecnico illustrativa, predisposta ai sensi dell'art. 264, comma 3 lett. b) del DPR 207/2010 che, in coerenza con le prestazioni oggetto dell'appalto, contenga l'illustrazione della metodologia specifica che si intende seguire per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico nonché delle modalità con le quali si intende organizzare il servizio di coordinamento della sicurezza, tenuto conto delle peculiarità dell'opera da realizzare; la relazione svilupperà, in separati capitoli e in via principale, i temi seguenti:

- aspetti qualificanti delle prestazioni che il concorrente intende fornire: analisi delle problematiche tecniche e gestionali che dovranno essere affrontate durante l'esecuzione dei lavori, considerata la **varietà delle opere** da realizzare (restauro, nuova costruzione, urbanizzazioni), la **contemporaneità di esecuzione** di varie lavorazioni e la **presenza di opere** (consolidamenti strutturali, impianti, finiture) **già realizzate** da altri operatori economici in un precedente cantiere;
- metodologia di project management proposta, con esplicitazione delle modalità, dei tempi e dei sistemi di verifica/monitoraggio e interazione che è intenzione del coordinatore adottare nei confronti dell'esecutore dei lavori, ai fini del rispetto degli obblighi contrattuali; in particolare dovranno essere precisati i criteri ed i sistemi di interazione con il Responsabile Unico del Procedimento con particolare riferimento al contenuto e alla frequenza dei report informativi da trasmettere allo stesso.

La Relazione tecnico illustrativa non dovrà superare le 10 facciate, oltre ad indice e copertina, di testo numerate (dimensione carattere 12) redatte in formato A4 (di una sola facciata ciascuna) e potrà essere corredata da ulteriori (massimo 3) schemi grafici di dettaglio e/o di insieme, disegni, rendering,... (questi ultimi anche in formato A3). La Relazione dovrà contenere, in aggiunta alle max 10 facciate, una pagina riepilogativa degli elementi che il concorrente ritiene qualificanti per la propria offerta.

A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la Relazione tecnico illustrativa di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto dovrà essere unica e non dovrà nel suo complesso superare il numero di cartelle prescritte. Nella Busta B dovrà essere contenuto anche un CD contenente esclusivamente la riproduzione dei documenti di cui al presente paragrafo. Il CD dovrà contenere tutti i documenti ciascuno in un file separato nominato con il codice del punto alla quale tale si riferisce in formato testo editabile. Il CD dovrà pure contenere tutti i curricula allegati, ciascuno in un file separato nominato con cognome e nome della risorsa a cui il curriculum si riferisce in formato pdf. Tutta la documentazione dovrà essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.

Nell'ambito dell'offerta tecnica andranno puntualmente indicate, se sussistenti, le parti dell'offerta coperte da segreto tecnico/commerciale al fine di limitare il diritto di accesso degli altri concorrenti alla documentazione presentata, fermo restando che il Comune di Reggio Emilia si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

“Busta C – Elementi di valutazione di natura quantitativa” (nel seguito anche, per brevità, “Busta C”).

La Busta C deve contenere la dichiarazione, redatta in competente bollo (€16) ed in lingua italiana, debitamente sottoscritta, inerente il **ribasso percentuale unico** (espresso in cifre ed in lettere) da applicarsi al corrispettivo per le prestazioni previste dalle tariffe professionali (ex DM 143/2013 e DM 17/06/2016) posto a base di gara, pari ad **€ 60.343,12 €** spese comprese, **oneri previdenziali e IVA esclusi**. Il ribasso unico percentuale è espresso fino alla terza

cifra decimale. Nel caso in cui fossero indicati più decimali la Stazione Appaltante prenderà in considerazione solo i primi tre. Qualora ci fosse discordanza tra il ribasso espresso in cifre e il ribasso espresso in lettere sarà preso in considerazione quello in lettere.

Non sono ammesse offerte in aumento, alla pari rispetto all'importo a base di gara o condizionate anche indirettamente o con riserva. Non saranno altresì ammesse offerte indeterminate, parziali, plurime o incomplete.

L'offerta sarà sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata.

In coerenza con il comma 10, art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, pena l'esclusione, dovranno essere indicati ed esposti i costi della sicurezza (c.d. "costi aziendali") che l'offerente dovrà sostenere per garantire le prestazioni contrattuali appaltate.

L'omessa indicazione del ribasso percentuale unico (espresso in cifre e in lettere) da applicarsi al corrispettivo a base di gara ovvero la mancata osservanza delle modalità di sottoscrizione dell'offerta comportano l'esclusione dell'offerta stessa.

Come espressamente indicato dal presente Disciplinare, la Stazione Appaltante ha quantificato in euro 0 (zero) gli oneri della sicurezza da interferenze, considerato che il servizio è di natura esclusivamente intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze di cui al D. Lgs. 81/08.

Ciò posto, il **concorrente è comunque tenuto, a pena di esclusione, a indicare i costi della sicurezza a suo carico**; trattasi di somme che lo stesso operatore è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall'attività professionale e devono risultare commisurate all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto (ossia costituiscono una quota dei costi complessivamente sostenuti in materia di sicurezza).

La mancata apposizione della marca da bollo sull'offerta comporta la trasmissione degli atti per la regolarizzazione all'Ufficio del registro entro 30 giorni dalla data di esperimento della gara. L'offerta economica deve essere redatta in italiano e sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, allegando copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella Busta C dedicata all'elemento di valutazione di natura qualitativa costituirà causa di esclusione.

PARTECIPAZIONE DI ASSOCIAZIONE DI LIBERI PROFESSIONISTI COSTITUITI NELLE FORME DI CUI ALLA L. 1815/1939 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI - CONSORZI STABILI.

Nei termini di cui dell'art. 46, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 è ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi, formati dai soggetti di cui alle lett. a), b), c), d) del medesimo articolo ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 48 del D. Lgs. già citato in quanto compatibili.

E' ammessa la partecipazione di Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, che abbiano i requisiti nei termini di cui all'art. 46, co. 1, lett. f) del D. Lgs. 50/2016 e di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.

Ferme restando tutte le indicazioni e prescrizioni in ordine ai requisiti di partecipazione (con particolare anche se non esclusivo riguardo al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263) ed ai contenuti, alle modalità di confezionamento e presentazione delle Buste A, B, C, cui si rimanda integralmente, i concorrenti che intendano presentare un'offerta in Raggruppamenti temporanei o con l'impegno di costituire un Raggruppamento temporaneo, ovvero in Consorzio stabile o con la forma di Associazione di liberi professionisti costituiti nelle forme di cui alla L. 1815/1939, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

La "domanda di partecipazione":

- in caso di raggruppamenti temporanei costituendi deve essere presentata congiuntamente e sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento;
- in caso di raggruppamenti costituiti deve essere presentata e sottoscritta dalla mandataria con l'indicazione delle mandanti;
- in caso di Consorzio stabile deve essere presentata e sottoscritta dal Consorzio medesimo;
- in caso di Associazione di liberi professionisti costituiti nelle forme di cui alla L. 1815/1939 deve essere sottoscritta da ciascuno dei liberi professionisti associati e presentata congiuntamente;

La dichiarazione a corredo della domanda di partecipazione dovrà essere compilata singolarmente e presentata:

- in caso di raggruppamenti temporanei, da ciascuno dei componenti il raggruppamento temporaneo sia costituito sia costituendo singolarmente in numero di modelli corrispondente al numero di componenti di cui il raggruppamento si compone;
- in caso di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo e, singolarmente, dai consorziati per i quali il Consorzio partecipa limitatamente, per questi ultimi, limitatamente alla parte prima, seconda e terza;

- in caso di Associazione di liberi professionisti costituiti nelle forme di cui alla L. 1815/1939 da ciascuno dei liberi professionisti associati.

In caso di raggruppamenti temporanei, nella “domanda di partecipazione” dovrà essere specificata la tipologia di attività che sarà svolta dal singolo componente e la percentuale del servizio e la quota di partecipazione.

In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, dovrà essere presentata copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria.

In caso di raggruppamenti temporanei costituendi, nella “domanda di partecipazione” dovrà:

- essere indicato a quale componente del raggruppamento, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire un raggruppamento temporaneo conformemente alla disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di Consorzi stabili, nella “domanda di partecipazione” dovrà essere indicato per quali consorziate il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione sia del consorzio che dei consorziati.

Procura speciale nel caso di dichiarazione resa da procuratore speciale.

In caso di aggiudicazione della gara ad un Raggruppamento Temporaneo, il pagamento del corrispettivo della fornitura verrà effettuato a favore della mandataria, previa spedizione all'Amministrazione delle fatture emesse anche dalle mandanti, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.

Per i raggruppamenti temporanei si richiama l'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

In caso di partecipazione di **Consorzi** nei termini di cui all'art. 46 comma 1 lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria) i requisiti speciali dovranno essere posseduti direttamente dal Consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori. I requisiti di ammissione si valutano con riferimento non alle singole imprese ma al consorzio nel suo complesso.

Ai consorzi stabili nei termini di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), D. Lgs. 50/2016, non sono richieste percentuali di requisiti minimi in capo ad uno o più dei consorziati, applicandosi le disposizioni previste per le mandanti di cui al punto “Raggruppamenti temporanei di concorrenti”.

I mezzi di prova, ai sensi All. XVII del D. Lgs 50/2016, sono i medesimi previsti per il concorrente singolo.

Offerta in caso di RPI/Consorzi/Reti di impresa. In conformità a quanto previsto dall'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l'offerta economica presentata dai soggetti nei termini di cui all'art. 46, comma 1, lettere e) ed f) del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.

Andrà allegata la dichiarazione delle imprese costituenti/ende il RTP o il consorzio l'apposita dichiarazione (anch'essa sottoscritta da tutte le Imprese), contenente:

- Ai sensi dell'art. 48 comma 4 D. Lgs. 50/2016 la specificazione delle parti delle prestazioni (se solo prestazione principale, va indicata la percentuale svolta) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- Ai sensi dell'art. 48 commi 8, 12 e 15 D. Lgs. 50/2016 l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

Altre informazioni in caso di RTP/Consorzi. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio.

I consorzi nei termini di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

PARTE III CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE- PROCEDURA DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Nel giorno XX XX 2017 a Reggio Emilia, presso XX alle ore XXX, il Seggio di Gara dichiarerà aperta la seduta pubblica, durante la quale preliminarmente si accerterà l'integrità dei plichi pervenuti e la tempestività della loro ricezione.

Si procederà all'apertura dei plichi e all'esame del contenuto della Busta A procedendo a verificare la regolarità e correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara qualora non ricorrano le condizioni per l'attivazione del soccorso istruttorio. L'inosservanza del termine perentorio eventualmente assegnato per la regolarizzazione della documentazione comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Saranno ammessi ad assistere all'apertura delle offerte, ferma la natura pubblica della seduta, i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Il Seggio di Gara procederà con il valutare l'integrità dei plichi e il rispetto delle modalità di sigillatura e delle tempistiche di recapito, con l'apertura degli stessi e la valutazione della integrità della Busta A e della completezza della documentazione in essa contenuta.

Inoltre valuterà l'integrità e il rispetto delle modalità di sigillatura della Busta B e della Busta C.

Tutte le prescrizioni di cui al presente Disciplinare sono da considerarsi essenziali per l'ammissibilità delle offerte, ferma restando la possibilità di regolarizzazione, laddove possibile, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Si specifica che costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Le operazioni del Seggio di Gara saranno svolte in una o più sedute pubbliche.

Le date delle sedute pubbliche successive alla prima, qualora non consecutive, saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune, nonché comunicate a ciascun concorrente a mezzo posta elettronica.

Verificata l'ammissibilità delle offerte presentate e assunti i relativi provvedimenti, la Commissione procederà alla fase di apertura delle "Busta B- Offerta Tecnica", verificando unicamente la completezza della documentazione tecnica richiesta e procedendo alla vidimazione delle offerte tecniche.

Le offerte la cui documentazione risulterà in regola saranno quindi ammesse alla fase seguente.

In seduta riservata, la Commissione di Gara attribuirà i punteggi alle offerte tecniche presentate dai concorrenti, secondo i criteri e le formule illustrate del presente Disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, con data da comunicarsi a mezzo di comunicazione scritta a tutti i concorrenti ammessi nonché a mezzo di apposito avviso pubblicato sul sito internet (profilo del committente), la Commissione di gara procederà alla lettura del verbale, contenente i punteggi assegnati per la parte tecnica e procederà poi all'apertura della busta Busta C e all'attribuzione dei punteggi relativi al ribasso offerto.

In conformità a quanto previsto dall'art. 97 D.Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara: esse verranno sottoposte a verifica delle giustificazioni prodotte ai fini della valutazione dell'eventuale anomalia delle stesse.

Quando un'offerta appaia anomala, la Stazione Appaltante utilizzerà la procedura prevista dal cit. art. 97, comma 5. In tale circostanza gli operatori economici interessati dalla procedura saranno informati mediante lettera raccomandata sui tempi e le modalità formali di presentazione delle giustificazioni.

All'esito delle predette attività, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi degli articoli 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e alla comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 52,53 e 98 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ad ogni buon fine si rammenta che l'Amministrazione si riserva il diritto di:

- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016;
- aggiudicare la procedura in corso anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente per la stazione appaltante; si riserva, inoltre, la facoltà di non dar luogo comunque all'aggiudicazione senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte dei partecipanti alla procedura in corso;
- in caso di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, di interpellare il secondo classificato e di stipulare con esso il relativo contratto.

La Stazione Appaltante successivamente con riguardo all'aggiudicatario e al secondo in graduatoria, avvia, ove possibile tramite l'AVCPASS, il procedimento per la verifica del possesso dei requisiti d'ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016) e speciale (art. 83 D.Lgs. n. 50/2016) dichiarati in sede di gara.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente

in materia di lotta alla mafia.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016 secondo le modalità espresse dall'art. 94 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e secondo i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, nonché i subcriteri e sub-pesi o sub-punteggi, indicati ai sensi dell'art. 95, c. 8 cit. D.Lgs., nel prosieguo del documento.

Alla valutazione della Offerta provvederà apposita Commissione Giudicatrice, sulla base dei seguenti fattori ponderali:

Offerta elementi qualitativi: massimo 60 punti;

Offerta elementi quantitativi: massimo 40 punti.

L'attribuzione dei punteggi avverrà sulla base degli elementi di valutazione, indicati nella tabella che segue.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		Sub-peso	Peso
ELEMENTI QUALITATIVI			
A	Caratteristiche dei 3 Servizi relativi agli interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo criteri desumibili dalle tariffe professionali per caratteristiche e la dimensione dei servizi proposti, dimensione e modalità organizzativa della struttura impiegata per i servizi svolti, modalità di gestione della documentazione tecnico-amministrativa impiegata per i servizi svolti.		40
A.1	Caratteristiche dei servizi, sotto il profilo della tipologia e complessità con particolare riferimento alle opere pubbliche	15	
A.2	Dimensione dei servizi, sotto il profilo dell'estensione e dell'importo	15	
A.3	Modalità di gestione delle interferenze e di aspetti legati all'esecuzione di un lavoro pubblico	10	
B	Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalle illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico per le caratteristiche e modalità di effettuazione del servizio.		20
B.1.	Proposte operative finalizzate alla risoluzione delle problematiche tecniche, gestionali e di coordinamento, nonché caratteristiche e modalità operative di gestione dati e documenti	10	
B.2	Metodologie di project management: modalità, tempi e sistemi di verifica; monitoraggio e interazione da adottare sia nei confronti dell'appaltatore sia nei confronti del responsabile del procedimento e della stazione appaltante	10	
ELEMENTI QUANTITATIVI			
C	Ribasso percentuale unico sull'importo del servizio posto a base di gara		40

La Commissione Giudicatrice applicherà i seguenti indirizzi valutativi in relazione ai criteri e subcriteri di cui sopra.

- **subcriterio A.1:** la Commissione Giudicatrice valorizzerà i servizi con maggiori elementi di affinità, per tipologia e complessità, a quelli oggetto dell'affidamento, tenuto conto della tipologia degli interventi in relazione ai quali sono stati svolti i servizi, con particolare riguardo a interventi svolti per committenze pubbliche.

- **subcriterio A.2:** la Commissione Giudicatrice valorizzerà la complessità e le dimensioni dei servizi con riferimento all'importo dei lavori degli interventi.

- **subcriterio A.3:** la Commissione Giudicatrice valorizzerà le soluzioni che riportino le migliori modalità organizzative nei servizi prestati, in particolare si valorizzerà la soluzione che evidenzia nel merito, ad esempio, la migliore gestione del lavoro in termini di scambio di informazioni con l'appaltatore e la stazione appaltante, modalità di presenza in cantiere, reportistica, con particolare attenzione ai servizi svolti per committenze pubbliche.

- **subcriterio B.1:** la Commissione Giudicatrice valorizzerà la soluzione che meglio rappresenti l'adeguatezza e l'efficacia delle proposte operative formulate per la risoluzione delle più significative problematiche tecniche, gestionali e di coordinamento; in particolare si valorizzerà la migliore soluzione:

- a. che individui un sistema ed il metodo di analisi ed individuazione delle problematiche tecniche dell'opera (es. interferenze, risoluzione problematiche esecutive);
- b. che evidenzi il sistema di gestione e coordinamento del migliore scambio di informazioni;
- c. che evidenzi nel merito il metodo organizzativo del lavoro, sotto il profilo quantitativo e qualitativo in relazione agli aspetti maggiormente problematici e complessi.

- **subcriterio B.2:** la Commissione Giudicatrice valorizzerà la soluzione che meglio riporti le metodologie di project manager, volte alla verifica, monitoraggio e interazione da adottare nei confronti dell'appaltatore che risultino più adeguate e più efficaci ai fini del rispetto degli obblighi contrattuali; in particolare:

- a. valorizzerà la migliore soluzione che evidenzi la gestione documentale in termini di comunicazione dei dati all'appaltatore, anche in ottica di efficacia e trasparenza e mediante utilizzo di piattaforme informatiche;
- b. valorizzerà la soluzione che meglio rappresenti i criteri e i sistemi di interazione con il RUP più adeguati ad assicurare un efficace ed un efficiente espletamento delle funzioni ad esso spettanti, con particolare riferimento, in via esemplificativa, ai sopralluoghi in cantiere, alle riunioni di coordinamento, alla reportistica che si intende produrre, alla reperibilità. Verrà valutata la modalità di gestione documentale che si intende adottare, anche nei confronti della stazione appaltante o degli enti eventualmente coinvolti in ottica di efficacia e trasparenza, e mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche.

Poiché l'art. 95, comma 8, del D. Lgs 50/2016 dispone che i criteri di valutazione e la ponderazione siano stabiliti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara, anche con riferimento alle Linee Guida 1 ANAC approvate dal Consiglio di ANAC con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e al Quaderno "Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" del dicembre 2011, si dispongono le modalità di seguito indicate per la valutazione degli elementi qualitativi:

$$K_i = A_i * P_a + B_i * P_b + C_i * P_c$$

dove:

K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente i esimo;

A_i B_i e C_i sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valori centesimali, attribuiti al concorrente i esimo;

- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta. P_a P_b e P_c sono i fattori ponderali indicati per l'Offerta Tecnica (40; 20) ed Offerta Economica (40) nel presente Disciplinare.

I coefficienti A_i e B_i di natura qualitativa, relativi rispettivamente al merito tecnico (3 servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità) e alle caratteristiche metodologiche (relazione tecnica illustrativa), saranno determinati mediante il metodo del "confronto a coppie", con impiego della tabella triangolare, di seguito riportata, contenente tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due:

B	C	D	E	F	N	N-1
A						
	B					
		C				
			D			
				E		
					F	
						N-1

Ogni commissario valuterà quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire assegnando un punteggio da 1 a 6, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, nel seguente modo:

preferenza massima = 6

preferenza grande = 5
preferenza media = 4
preferenza piccola = 3
preferenza minima = 2
parità = 1

Una volta terminati i “confronti a coppie”, si procederà a calcolare la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Successivamente si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Si precisa che i punteggi assegnati ad ogni concorrente in base ai sub-criteri e sub-pesi vanno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza.

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a 3 (tre) o superiori a 20 (venti), i coefficienti sono attribuiti mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Si precisa che, anche in questo caso, si procederà con la c.d. doppia riparametrazione.

Ai fini della valutazione dell'elemento quantitativo (ribasso percentuale unico relativo alle prestazioni professionali e alle spese) la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, impiegherà la seguente formula di interpolazione lineare:

$V_{ai} = R_a / R_{max}$

ove:

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i)

R_a = valore (ribasso) offerto dal concorrente a

R_{max} = valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

A miglior chiarimento di quanto sopra si precisa quanto segue.

In caso di aggiudicazione, il concorrente è obbligato a rendere disponibili tutte le risorse (personale, attrezzature, mezzi, ecc.) dichiarate nella propria offerta, risorse che hanno carattere di vincolo contrattuale minimo, dovranno essere rese disponibili già al momento dell'avvio del servizio e mantenute per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione del medesimo contratto e segnalazione alle Autorità competenti. Si precisa, inoltre, che le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico prestazionale costituiscono le condizioni minime che devono essere garantite dal concorrente.

Soglia di sbarramento. L'opera sulla quale ricade l'incarico oggetto dell'appalto riveste una particolare importanza per l'Amministrazione Comunale, trattandosi di un intervento strategico volto sia alla rifunzionalizzazione di un bene storico monumentale di altissimo valore storico – testimoniale sia alla sua “trasformazione” in un luogo promotore di innovazione sociale ed economica. La Stazione Appaltante ritiene prioritario assicurarsi che l'Offerta Tecnica presentata dai concorrenti sia idonea dal punto di vista qualitativo e prestazionale. Pertanto viene inserita la presente soglia di sbarramento: ai sensi dell'art. 95, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, per poter essere ammesse alla fase di valutazione dell'offerta dell'elemento quantitativo, gli operatori economici partecipanti devono ottenere nella valutazione della Offerta Tecnica un punteggio minimo complessivo pari ad almeno 30 (trenta) punti. L'applicazione della soglia di sbarramento avverrà, tenendo conto dell'art. 10.2 della Determinazione ANAC n. 4/2012, soltanto dopo che sarà stata effettuata la riparametrazione finale al massimo punteggio disponibile delle offerte tecniche. Se in tale occasione un'Offerta Tecnica non dovesse aver raggiunto la soglia minima stabilita, pari a 30 punti, il relativo concorrente non sarà ammesso alla fase successiva riguardante l'Offerta Economica.

Tutti gli importi di calcolo relativi alla presente gara sono considerati fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. In caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il valore indicato in lettere.

Le offerte saranno sottoposte a valutazione di anomalia se ricadenti nella fattispecie dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Le valutazioni di anomalia saranno in ogni caso effettuate considerando i punteggi come risultanti prima della riparametrazione al massimo del punteggio complessivo finale assegnato all'offerta tecnica.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva di procedere ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, D. Lgs 50/2016, ossia potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI

QUESITI E RICHIESTE CHIARIMENTI

E' possibile sottoporre alla stazione appaltante quesiti, richieste di chiarimenti, richieste di altra natura relativi agli atti di gara e alla presente procedura tramite atti scritti da inoltrare al RUP o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it, o mediante e-mail all'indirizzo garesenzacarta@municipio.re.it, o mediante fax al numero 0522 456037. L'inoltro di quesiti, richieste di chiarimenti, altre richieste sarà ammesso sino alle ore 12 (dodici) della data XX XX 2017. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Non sono ammessi quesiti formulati verbalmente.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, mediante telefax o posta elettronica certificata, almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate sul profilo di committente in forma anonima all'indirizzo internet www.comune.re.it/gare nella pagina relativa alla presente procedura.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), se utilizzato, nonché le ulteriori dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- dovranno essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante, entro i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83 del D.Lgs.50/2016.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016, costituisce causa di esclusione.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto da specifiche disposizioni del presente Disciplinare di Gara, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica e all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti o, in mancanza, desumibili dal Registro delle Imprese o dagli Albi di appartenenza. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata, ovvero problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate

all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni agli indirizzi predetti.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

È facoltà della stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Al fine di consentire il rispetto dei termini di cui in premessa, la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 32 comma 8 ultima parte del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, darà corso all'esecuzione in via d'urgenza fermo restando il rispetto del termine previsto per la successiva stipulazione del Contratto.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato decorso il termine di 35 (trentacinque) giorni decorrente dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. Il contratto sarà stipulato entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di efficacia della aggiudicazione definitiva.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'articolo 110 del D.Lgs.50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad euro 20,00 (venti virgola zero zero) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 1377/2016 del 21 dicembre 2016. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara. Ai fini dell'esecuzione del versamento i soggetti offerenti debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità e utilizzare il **CIG (Codice Identificativo Gara): XXX, da riportare sul pagamento**. A comprova dell'avvenuto pagamento, mediante versamento on line, il partecipante deve allegare ai documenti di gara copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal Servizio riscossione contributi. A comprova dell'avvenuto pagamento, tramite c/c postale (o tramite bonifico bancario per il solo concorrente estero), il partecipante deve allegare ai documenti di gara la ricevuta in originale del versamento (o del bonifico bancario per il solo concorrente estero) ovvero fotocopia dello stesso, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. Gli estremi del versamento non effettuati on-line sul Servizio riscossione contributi devono essere comunicati al Servizio riscossione contributi di ANAC.

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE

Completate le operazioni di cui alla Parte Terza, la Commissione Giudicatrice formulerà la proposta di aggiudicazione, formulazione che avverrà in ogni caso in seduta pubblica, convocata con le modalità sopra viste. Il Comune di Reggio Emilia darà successivamente corso alla aggiudicazione. Trovano applicazione gli articoli 32 e 33 del D.Lgs.50/2016.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Per le fasi successive alla aggiudicazione troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 e, in generale, di cui al medesimo D.Lgs. 50/2016.

L'efficacia della aggiudicazione e la stipulazione del contratto sono comunque subordinati al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e in materia di misure di prevenzione.

In fase di accertamento, la non corrispondenza a quanto dichiarato in sede di gara determinerà, oltre alle conseguenze penali previste dall'articolo 76 del T.U. 445/2000 in caso di contenuto non veritiero o di omissioni non colpose del dichiarante, anche l'annullamento dell'aggiudicazione, provvisoria o definitiva. Qualora la documentazione presentata non comprovi il possesso dei requisiti dichiarati ovvero trascorra inutilmente il termine per la presentazione della documentazione richiesta, si provvederà, previa concessione di un nuovo termine, ad incamerare la cauzione e a stilare una nuova graduatoria, intendendosi decaduto l'aggiudicatario.

Gli esiti di gara saranno pubblicati, successivamente all'aggiudicazione definitiva presso l'Albo pretorio del Comune di Reggio Emilia, sul sito internet <http://www.comune.re.it/gare>, su SITAR all'indirizzo <http://www.sitar-er.it>. Non saranno fornite, informazioni telefoniche in alcun caso.

Qualora l'operatore economico non si presenti per la stipulazione si applicheranno le sanzioni di legge.

Gli operatori economici concorrenti non potranno pretendere alcun compenso o indennizzo in relazione alla partecipazione alla gara.

INFORMAZIONI ULTERIORI

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali e costituisce causa di esclusione della partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Non sono ammesse le offerte condizionate e le offerte parziali.

Responsabile del Procedimento è l'arch. Chiara Testoni dell'Area Competitività e Innovazione Sociale del Comune di Reggio Emilia.

Per tutto quanto non previsto nel presente Disciplinare di gara si rinvia alla normativa in materia di contratti pubblici.

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono trattati esclusivamente per le finalità connesse e conseguenti al presente procedimento, con strumenti manuali, informatici e telematici; il conferimento dei dati è obbligatorio; l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti impedirà di dare corso al procedimento, fatte salve ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente; i dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, organi competenti e uffici comunali, in base e nel rispetto della normativa vigente; il titolare del trattamento dei dati è Comune di Reggio Emilia; il responsabile del trattamento dei dati è l'arch. Massimo Magnani; gli incaricati del trattamento sono i funzionari degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Reggio Emilia interessati all'attuazione del procedimento, i Membri della Commissione, i Consulenti esterni; i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del d.lgs. 196/2003.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali non sussista adeguata affidabilità professionale in quanto, anche in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell'Autorità, risultino essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti.

Comporterà altresì l'esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima.

Si precisa che l'affidamento in oggetto è subordinato all'ottenimento dei pareri necessari da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Emilia Romagna.

Allegati: modulistica.

Reggio nell'Emilia, li XX XX 2017

Comune di Reggio Emilia
Il Direttore d'Area Competitività e Innovazione Sociale
(arch. Massimo Magnani)